

Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta

(Ordinanza sulle spese professionali)

Modifica del 16 aprile 2014

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 febbraio 1993¹ sulle spese professionali è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 Altre spese professionali

¹ In particolare sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all'articolo 3, le spese richieste dall'esercizio dell'attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hardware e software EED), riviste e libri specializzati, l'uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l'usura particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti. È salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4).

*Art. 8 Spese per il perfezionamento o la riqualificazione professionale
Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

...

Dipartimento federale delle finanze
Eveline Widmer-Schlumpf

¹ RS 642.118.1

